

## RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA – ISTITUZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE – SINDACO UNICO – REVISORE UNICO)

Con la presente si portano a conoscenza dei Clienti costituiti in forma di società di capitali ( SRL) i nuovi obblighi di nomina dell'organo di revisione in scadenza nel mese di dicembre 2019.

### Normativa

In ambito europeo, la Dir. 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 nella parte introduttiva precisa che i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile, con l'eccezione di quelli delle piccole imprese, al fine di contenere gli oneri amministrativi di queste piccole realtà e per il minori bisogno di assicurazioni sul bilancio per via della diffusa sovrapposizione tra amministrazione e azionisti.

In particolare, l'art. 34 prevede che gli Stati membri assicurino che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della Dir. 2006/43/Ce (come modificata dalla Dir. 2014/56/Ue).

### Casistiche di nomina dell'Organo di Controllo/Revisore

- Immutate:
  - Società per Azioni (**S.p.A.**)
  - Società in Accomandita per Azioni (**S.a.p.A.**)
  - Società **Cooperative** (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi – **escluso il diritto di voto** nell'assemblea generale dei soci)
  - Società tenute al bilancio **consolidato**
  - Società **controllanti** di altra società tenuta alla **revisione** legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)
- Al superamento delle soglie di cui all'art. 2477, co. 3, c.c., più volte modificato:
  - Srl
  - Società **Cooperative** (costituite in forma di S.r.l.; si veda il rinvio operato dall'art. 2543 c.c. all'art. 2477 c.c.)

Nel modello tradizionale di *governance* si distingue tra la funzione di vigilanza (effettuata dal sindaco o dal collegio sindacale) e la funzione di vigilanza legale (ex controllo dei conti) effettuata dal revisore, da una società di revisione o, nelle Srl, dal medesimo sindaco/collegio sindacale.

Si ha così una distinzione tra i controlli legali nelle SpA e nelle Srl.

Mentre per le SpA la nomina del revisore è sempre obbligatoria, nelle Srl, al superamento di determinati limiti, è necessario nominare, alternativamente:

- un revisore;
- un sindaco/il collegio sindacale con funzioni (oltre che di controllo legale e amministrativo) di revisione.

## Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di Srl

### A) Modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019

L'art. 379, co. 1, D.Lgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell'art. 2477 c.c. con il seguente testo: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

**1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**

**2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**

**3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".*

### Entrata in vigore

La previsione normativa che ha introdotto la disciplina sopra illustrata è entrata in vigore il 18.6.2019

### Esercizi da considerare

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dal modificato art. 2477 c.c., ai sensi dell'art. 379, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019, si doveva avere riguardo agli **esercizi 2017 e 2018**.

### ADEMPIMENTI

L'art. 1, co. 379, D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto.

Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le Srl fossero "pronte", (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.

### ATTENZIONE

La data del 16.12.2019 deve essere rispettata ai fini della convocazione dell'assemblea che, già in prima convocazione, abbia all'ordine del giorno la nomina del revisore (o del sindaco che assolve anche la funzione di revisione legale).

La mancata convocazione determina le sanzioni previste dall'art. 2631 c.c. (da 1.032 euro a 6.197 euro).

## Nuovi poteri e doveri per i sindaci e i revisori

Si ricorda che gli organi nominati (specie in sindaci), alla luce della riforma sulla crisi d'impresa dettata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e di Insolvenza, in sigla CCII), assumono **nuovi e gravosi obblighi** finalizzati ad individuare sintomi di crisi, così riassunti e sintetizzati nella tavola che segue:

- i sindaci hanno la possibilità (dovere) di denunciare al tribunale competente eventuali gravi irregolarità degli amministratori (già dal 16.3.2019);
- sia l'organo di controllo che il revisore saranno chiamati a valutare, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato a segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi (dal 15.8.2020);
- detti organi devono attivare le procedure di allerta, in primo luogo nei confronti de Cda ed in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ocri (dopo l'emanazione degli indicatori della crisi a cura del Cndcec). La mancata di attivazione della procedura potrà evidentemente originare specifiche responsabilità, civili e penali sull'organo di controllo e sul revisore;
- l'organo di controllo può, al verificarsi dei relativi presupposti, chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale della società.

## Adeguamenti statutari

A fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle Srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

*Alcuni esempi di clausola presente nello Statuto:*

- *“La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”*  
Necessità dell'adeguamento dello Statuto > **NO**
- *“La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.”*  
Necessità dell'adeguamento dello Statuto > **NO**
- *“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.”*  
Necessità dell'adeguamento dello Statuto > **Si**